Dott. Nicola Capuano
Dott. Ludovico Maria Capuano
N o t a i
Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241
80133 Napoli

Repertorio N. 12114 Raccolta N. 6863

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DELLE ENTRATE NAPOLI 1

Registrato il 06/10/2022 n. 39445/1T

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici e del mese di settembre in Napoli, nel mio studio alla Via Depretis n.ro 5, alle ore undici e dieci.

A richiesta del signor Tuorto Aniello nato a Somma Vesuviana il 31 luglio 1961 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione "**FONDAZIONE LACRYMA CHRISTI di Fontana Cupa del Vesuvio ONLUS**" con sede legale in Somma Vesuviana (Na) alla via Circonvallazione n. 45; iscritta al Registro delle persone Giuridiche Private della Regione Campania al n. 258, ed iscritta alla Camera di Commercio di Napoli al solo Repertorio Economico Amministrativo in breve REA NA - 824630, codice fiscale 95124390634.

Io dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, sono intervenuto per assistere redigendone verbale alla riunione del Consiglio Di Amministrazione della predetta Fondazione riunito per oggi in questo luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

-approvazione di un nuovo testo di statuto della Fondazione, anche al fine dell'adeguamento alla normativa di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.ro 117 con modifica della denominazione e della sede sociale; delibere conseguenziali;

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'odierna assemblea il signor Tuorto Aniello il quale

constatato

-che sono presenti:

il signor Tuorto Aniello - Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- il signor Tuorto Angelo - Vice Presidente -

-che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno si è opposto alla trattazione degli stessi;

-verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita la presente riunione in forma totalitaria e legittimata a discutere e deliberare sul trascritto ordine del giorno.

Prene la parola il Presidente il quale espone che, come è noto, il d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto un'articolata disciplina relativa agli "Enti del Terzo Settore" rivolta, tra l'altro, agli Enti che svolgono la loro attività nell'ambito dei settori indicati all'art. 5 del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, il Presidente sottolinea che la Fondazione persegue fini di interesse ed utilità sociale e generale rivolti alla promozione ed allo sviluppo economico e culturale dell'area vesuviana, della provincia di Napoli e della regione Campania.

La Fondazione svolge quindi le proprie attività, nel novero delle attività di interesse generale elencate alle lettere a), b), c), d), e) f), o), s) nel citato art. 5 del d. lgs. 117/2017.

Al fine di procedere all'iscrizione nel R.U.N.T.S. ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore è stata predisposta, su incarico della Fondazione la relazione giurata in data odierna, di stima del patrimonio della stessa, redatta

dal Dottor Vincenzo Pentella iscritto presso L'Ordine dei Dottori Commercialista e degli Esperti Contabili di Napoli al n. 157/A e al Registro dei Revisori Legali dei conti n. 44474, che al presente atto in originale si allega sotto la lettera "A", dalla quale il Presidente sottolinea che sussiste il requisito patrimoniale richiesto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore per consentire alla Fondazione di acquisire la personalità giuridica ai sensi della citata normativa.
Il Presidente precisa altresì che dalla detta relazione giurata, nonché dalla situazione patrimoniale della fondazione al 31 agosto 2022 che si allega sotto la lettera "B", si evidenziano i conferimenti della "Finetica ONLUS" con sede in Napoli alla via Duomo 214 C.f. 94183600637; la quale ha conferito euro 40.000,00 (Euro quarantamila) a mezzo quattro bonifici bancari postagiro:
- in data 7 febbraio 2022 rif. EA220207333795494803400034OOIT;
- in data 29 aprile 2022 rif. EA220429153817134803400034OOIT;
- in data 13 luglio 2021 rif. EA210713568160744803400034OOIT ed EA210713567970204803400034OOIT; e che pertanto assume la qualifica di socio Fondatore;
- precisa inoltre che ai sensi dell'art. 17 lett.q assumeranno la qualifica di socio fondatore i signori Giacomo Tuorto, nato ad Avellino il 24 agosto 2001 e Maria Di Palma, nata a Napoli il 4 aprile 1971.
Il Presidente, pertanto, ritiene opportuno, in considerazione degli scopi della Fondazione e dei continui obiettivi di crescita e di sviluppo che la stessa da sempre si prefigge, adeguare lo statuto della stessa alla norme inderogabili contenute nel Codice del Terzo Settore. A tale riguardo, il Presidente ha chiarito che il nuovo statuto, nel testo risultante all'esito delle modifiche necessarie per operare il suddetto adeguamento, sarà destinato a regolare il funzionamento della Fondazione anche in conformità alla normativa citata;
Pertanto, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza l'espressione Ente del Terzo Settore (o E.T.S.) .
Il Presidente ha dato inoltre lettura agli intervenuti del nuovo testo dello statuto della fondazione contenente gli adeguamenti delle clausole statutarie alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.
L'Assemblea della **"FONDAZIONE LACRYMA CHRISTI di Fontana Cupa del Vesuvio ONLUS"**, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

ha deliberato

-di adeguare lo statuto della Fondazione alle disposizioni inderogabili del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e di approvare il nuovo testo dello statuto associativo di cui il Presidente ha dato lettura, per procedere all'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con la modifica della denominazione in "**FONDAZIONE PIO MONTE SOMMA TUORTO JOSSA di FONTANA CUPA"** in breve **"FONDAZIONE PIO MONTE SOMMA" e/o "FONDAZIONE TUORTO JOSSA",** trasferendo la sede della Fondazione in Somma Vesuviana(NA) alla via Castello n.ro 26
-di approvare il testo di statuto adottato;
- di dare atto che è stata conferita la qualifica di Fondatori alla "Finetica ONLUS" con sede in Napoli alla via Duomo 214 C.f. 94183600637 ed ai signori Giacomo Tuorto, nato ad Avellino il 24 agosto 2001 e Maria Di Palma, nata a Napoli il 4 aprile 1971;
-di delegare il Presidente a provvedere alla iscrizione nel RUNTS;

-di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.
Il Presidente ha chiesto a me Notaio di allegare al presente atto il nuovo testo dello Statuto della Fondazione di cui è stata deliberata l'approvazione. Aderendo io Notaio allego l'indicato Statuto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.
Ai fini della voltura e della pubblicità immobiliare si precisa che:
del patrimonio della Fondazione "FONDAZIONE LACRYMA CHRISTI di Fontana Cupa del Vesuvio ONLUS" fanno parte i seguenti immobili siti in Comune di Somma Vesuviana (Na):
- appezzamento di terreno di are 17 e ca 22 censito al Catasto Terreni di detto Comune al **foglio 20, particella 24**, vigneto, cl. 3, are 17, ca 22, R.d. 20,01, R.a. 17,34;
- appezzamento di terreno di ca 47 censito al Catasto Terreni di detto Comune al **foglio 20, particella 247**, vigneto, cl. 3, ca 47, R.d. Euro 0,55, R.a. 0,47;
- appezzamento di terreno di are 4 e ca 21 censito al Catasto Terreni di detto Comune al **foglio 20, particella 311**, vigneto, cl. 3, are 4, ca 21, R.d. 4,89, R.a. 4,24;
- area sita nel Comune di Somma Vesuviana censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al **foglio 21, particella 1365,** cat. F/6;
- appezzamento di terreno di are 29 e ca 93 censito al Catasto Terreni di detto Comune al **foglio 21, particella 91**, vigneto, cl. 2, are 29, ca 93, R.d. 57,19 R.a. 32,46;
- appezzamento di terreno di are 16 e ca 82 censito al Catasto Terreni di detto Comune al **foglio 21, particella 346**, vigneto, cl. 2, are 16, ca 82, R.d. 32,14, R.a. 18,24;
- appezzamento di terreno di are 13 e ca 10 censito al Catasto Terreni di detto Comune al **foglio 21, particella 912**, vigneto, cl. 2, are 13, ca 10, R.d. 25,03, R.a. 14,21;
- appezzamento di terreno di are 40 e ca 39 censito al Catasto Terreni di detto Comune al **foglio 21, particella 1366,** vigneto, cl. 2, are 40, ca 39, R.d. 77,18 R.a. 43,81.
- immobili pervenuti con atto di costituzione a rogito del Notaio Nicola Angeloni di Napoli in data 4 novembre 2009, rep. n.ro 27929/8989 e trascritto a Napoli 2 il 13 novembre 2009 ai nn. 67047/48687; nonchè annotato di cancellazione di Condizione sospensiva in data 17 giugno 2010 ai nn. 28820/3572 nonchè successiva rettifica con atto per Notaio Angelone Nicola di Napoli in data 18 ottobre 2010 rep. 28582/9450 e trascritto a Napoli 2 ai nn. 46700/31765, in data 26 ottobre 2010.
Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto i costituiti dichiarano che il valore del patrimonio della Fondazione **"FONDAZIONE PIO MONTE SOMMA TUORTO JOSSA di FONTANA CUPA"** è di euro 369.198,96 (Euro trecentosessantanovemilacentonovantotto e novantasei centesimi).
Null'altro essendovi da deliberare e in assenza di richieste di intervento da parte dei presenti, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e ha dichiarato sciolta l'assemblea alle ore undici e venti.

.

Del che il presente verbale.

Il Presente verbale, in quanto contenente delibera di adeguamento dello statuto alle disposizioni del d.lgs. 117/2017, è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell' art. 82 del d.lgs 117/2017

La costituita parte mi dispensa dalla lettura degli allegati avendone preso visione in precedenza.

Di quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura al Presidente che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore undici e trenta.

L'atto consta di due fogli dei quali pagine scritte sette.

Tuorto Aniello

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

A

Allegato A all'Atto

n.ro 6263 della Raccolta

N. 12113 del Repertorio

VERBALE DI GIURAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di settembre in Napoli nel mio studio alla via Depretis n.ro 5.

Innanzi a me Dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI E' COSTITUITO

il dr.Pentella Vincenzo nato a Somma Vesuviana (Na) il 17 marzo 1958, residente in Somma Vesuviana alla via San Sossio n. 2/b, dottore commercialista, iscritto all'Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Nola (NA) al n° 157/A ed al Registro dei revisori legali al n° 44474, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi richiede di ricevere giuramento della relazione di stima del patrimonio della "**FONDAZIONE LACRYMA CHRISTI di Fontana Cupa del Vesuvio ONLUS**" con sede legale in Somma Vesuviana (Na) alla via Circonvallazione n. 45; iscritta al Registro delle persone Giuridiche Private della Regione Campania al n. 258, ed iscritta alla Camera di Commercio di Napoli al solo Repertorio Economico Amministrativo in breve REA NA - 824630, codice fiscale 95124390634, e quindi preventivamente da me Notaio ammonito sulle conseguenze in caso di dichiarazione mendace presta il seguente giuramento:

"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

La perizia consta di cinque facciate e viene sottoscritta dal dott. Pentella Vincenzo e da me Notaio.

Detta perizia si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa del costituito.

Di quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura alla costituita parte che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive.

L'atto consta di un foglio del quale pagine scritte due.

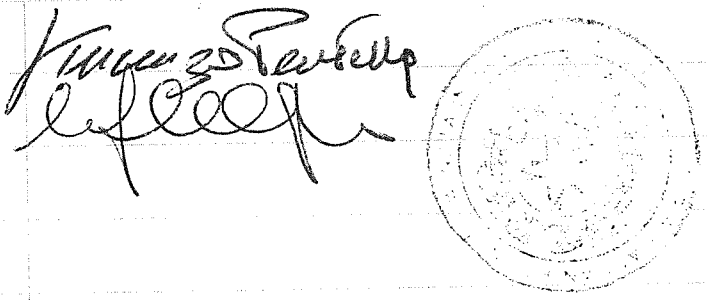

Allegato A all'Atto

n.ro 12113 del Repertorio

RELAZIONE GIURATA AI SENSI DEGLI ART. 2645 C.C
DEL PATRIMONIO COSTITUITO DA BENI DIVERSI DAL DENARO
ART. 22 comma 4 e 5 DEL CODICE DI TERZO SETTORE

" FONDAZIONE LACRYMA CHRISTI DI FONTANA CUPA DEL VESUVIO"

Con sede in Somma Vesuviana, Via Circumvallazione 45 CAP 80049 Napoli, Fondo di Dotazione al 31/12/2021 €. 329.317,76 iscritta al Registro delle imprese di Napoli al n. REA 824630 CF.95124390634

Il sottoscritto Pentella Vincenzo, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola al n° 157/A e al registro dei Revisori Contabili al n° 44474, con studio in Somma Vesuviana (NA), Via San Sossio 2/b, essendo stato incaricato dalla Fondazione, di redigere la relazione di stima prevista dagli artt. 2465 Cod. Civ. dei Beni aziendali Diversi dal denaro e del Patrimonio della Fondazione finalizzata all'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 comma 4 e 5 del Codice di Terzo Settore, rassegna la presente relazione di stima.

Oggetto e finalità dell'incarico

L'incarico ha per scopo di redigere una relazione di stima del Patrimonio Iniziale dell'ente (Dotazione iniziale) e della sua persistenza, Patrimonio dell'ente al 31/08/2022, ai sensi degli artt. 22 comma 4 e 5 del Codice del Terzo Settore.

\\\

\\\

\\\

\\\

\\\

\\\

\\\

\\\

\\\

\\\

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NOLA
VINCENZO PENTELLA - Dottore Commercialista - N. 157 A

1. PREMESSA

La Fondazione, denominata FONDAZIONE LACRYMA CHRISTI di Fontana Cupa del Vesuvio è stata Costituita con atto notarile Nicola Angelone, iscritto nel ruolo presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Napoli il 04/11/2009 e registrato a Napoli il 10/11/009, con sede in Somma Vesuviana alla Via Circumvallazione nr. 45.C.F. 95124390634 P.iva 07404111218

Titolari di Cariche o Qualifiche

Socio: TUORTO GIACOMO, nato a Somma Vesuviana (NA) il 09/03/1930 C.F. TRTGCM30C09I820B presidente;
Socio: IOSSA MATILDE, nata a Portoferraio (LI) il 27/09/1937 C.F. SSIMLD37P67G912L Vicepresidente;
Socio: TUORTO ANIELLO, nato a Somma Vesuviana il 31/07/1961 C.F. TRTNLL61L31I820W Consigliere;
Socio: TUORTO ANGELO, nato a Somma Vesuviano il 25/10/1963 C.F. TRTNGL63R25I820Z Consigliere.

A seguito del decesso del sig. Tuorto Giacomo in data 27/12/2019 e del decesso della sig.ra Iossa Marilde in data 05/0/2020 il Consiglio di Amministrazione oggi e così composto:

Socio: TUORTO ANIELLO, nato a Somma Vesuviana il 31/07/1961 C.F. TRTNLL61L31I820W Presidente;
Socio: TUORTO ANGELO, nato a Somma Vesuviano il 25/10/1963 C.F. TRTNGL63R25I820Z Vicepresidente

Il consiglio di amministrazione oggi è costituito dal Sig. TUORTO ANIELLO, presidente del consiglio di amministrazione, nato a Somma Vesuviana il 31/07/1961 e dal Sig. TUORTO ANGELO, vicepresidente del consiglio di amministrazione, nato a Somma Vesuviana il 25/10/1963.

La fondazione persegue fini di utilità sociale e generale rivolti alla promozione ed allo sviluppo economico e culturale dell'area vesuviana, della provincia di Napoli. In particolare persegue lo scopo della solidarietà sociale soprattutto nei confronti delle persone più svantaggiate in ragione di condizione fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
L'attività della Fondazione si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona inserita nel proprio contesto relazionale di comunità, svolgendo, quindi, le proprie attività rivolte in particolar modo alla tutela ed alla valorizzazione degli ultimi e dei più bisognosi.

La Fondazione non ha scopo di lucro e si obbliga ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie nonché di quelle ad esse direttamente connesse, o all'incremento del proprio patrimonio.

Il patrimonio iniziale è costituito dall'apporto di beni diversi dal denaro in particolare:

- TUORTO GIACOMO : terreno agricolo di circa 2190 mq sito in Somma Vesuviana, censito al Foglio 20 particelle 24, 247 e 311; sito in località Ammendolara Valore € 43.800,00;
- IOSSA MATILDE: bene immobile sito in Somma Vesuviana Località Cupa Fontana e precisamente appezzamento di terreno non agricolo di circa 2292 mq sito in Somma Vesuviana, censito al Foglio 21 particelle 912 e 346 Valore € 59.840,00,
  Azienda Agricola "Cupa Fontana" di Iossa Matilde con oggetto Culture Vitivinicole € 200.000,00 di cui 163.000,00 avviamento e 37.000,00 impianto innesto vigneti.
- TUORTO ANIELLO e TUORTO ANGELO: ciascuno per i diritti vantati in ragione di un mezzo dell'intero appezzamento di terreno non agricolo di circa 7074 mq sito in Somma Vesuviana al Foglio 21 particelle 91 e 87 valore € 140.480,00

I valore economico attribuito ai conferimenti su indicati ammontano complessivamente ad € 457.620,00 di cui € 257.620,00 terreni ed € 200.000,00 l'azienda conferita. Il tutto supportato da Relazione di Stima Valutazione Azienda rilasciata dal Dott. Vincenzo Pentella in data 04/11/2009 e Relazione Valutativa Tecnica rilasciata dall'Architetto Leonardo Coppola in data 04/11/2009, entrambe allegate all'atto costitutivo redatto in data 04/11/2022 dal Notaio Nicola Angelone.

I costituenti la Fondazione si danno reciprocamente atto che gli apporti al **fondo di dotazione** disposto erano finalizzati al legale riconoscimento da parte dell'autorità competente della fondazione, qualora la personalità giuridica dovesse essere negata detti conferimenti erano da considerare come non avvenuti.

In data 26/02/2010 con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 40 iscritto al n° 258 del registro delle persone giuridiche, istituito presso la Regione Campania, alla Fondazione veniva riconosciuta la **Personalità Giuridica,** pertanto, i conferimenti in beni in natura passavano di proprietà alla Fondazione.
Il fondo di dotazione iniziale di € 457.620,00 ha subito i seguenti decrementi/incrementi per effetto della copertura dei Disavanzi di Gestione relativa agli anni:
anno 2011 Disavanzo € 31.285.96;
anno 2012 Disavanzo € 67.034,26;
anno 2013 Disavanzo € 30.105,10.

In data 01/07/2021 è pervenuta richiesta di ammissione a Socio Fondatore dall'Associazione Finetica Onlus C.F.94183600637, rappresentata dal Dott. Aniello Tuorto C.F. TRTNLL61L31I820W, come valore di conferimento, per assumere la qualifica di Socio Fondatore, è stato determinato un importo pari ad € 40.000,00 che andranno ad incrementare il Fondo Di Dotazione. L'associazione Finetica verrà assimilata a Socio Fondatore con Verbale di Assemblea Straordinaria solo successivamente al versamento totale di € 40.000,00. L'importo è stato così versato:

€ 10.000,00 con bonifico bancario accreditato in data 14/07/2021;
€ 10.000,00 con bonifico bancario accreditato in data 14/07/2021;
€ 10.000,00 con bonifico bancario accreditato in data 08/02/2022;
€ 10.000,00 con bonifico bancario accreditato in data 02/05/2022.

Pertanto al 31/08/2022 la situazione è la seguente.

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente	**€. 369.198,96**
1) Dotazione Iniziale	€ 329.198,96
2) Incremento Socio Fondatore Associazione Finetica Onlus	€ 40.000,00
II - Patrimonio vincolato	
1) riserve statutarie	**€ -**
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	**€ -**
3) riserve vincolate destinate da terzi	**€ -**
Totale patrimonio vincolato	**€ -**
III - Patrimonio libero	
1) riserve di utili o avanzi di gestione	**€. 200,64**
2) altre riserve	**€ -**
Totale patrimonio libero	**€ -**
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio al 31/08/2022	**€. 299,16**
TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 31/08/2022	**€.369.616,92**

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Perito VINCENZO PENTELLA

Dichiara

che il valore della Dotazione, espresso alla data del 31/08/2022, dell'associazione FONDAZIONE LACRIMA CHRISTI, codice fiscale n. 95124390634 P.iva 07404111218 con sede legale in Somma Vesuviana alla Via Circumvallazione nr. 45 è pari ad euro 369.198,96

Attesta

Pertanto, che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di € 30.000,00

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale.

16/09/2022

Firma

B

FOND. LACRYMA CHRISTI

Codice fiscale 95124390634 – Partita iva 08908161212
VIA CIRCUMVALLAZIONE 45 - 80049 - SOMMA VESUVIANA (NA)
Numero R.E.A 824630
Registro Imprese di NAPOLI n. 95124390634

SITUAZIONE PATRIMONIALE STRAORDINARIA AL 31/08/2022

Allegato B all'Atto
6803 della Raccolta

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/08/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/08/2022			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	*ATTIVITA`*		
03/25/005	AVVIAMENTO	48.448,80	
*03/25/****	*AVVIAMENTO*	**48.448,80**	
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	12.888,48	
*03/35/****	*ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI*	**12.888,48**	
*03/**/****	*IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*	**61.337,28**	
06/05/005	TERRENI	282.772,00	
*06/05/****	*TERRENI E FABBRICATI*	**282.772,00**	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	58.642,00	
*06/10/****	*IMPIANTI E MACCHINARIO*	**58.642,00**	
*06/**/****	*IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI*	**341.414,00**	
11/20/005	PRODOTTI FINITI	9.735,20	
*11/20/****	*PRODOTTI FINITI E MERCI*	**9.735,20**	
*11/**/****	*RIMANENZE*	**9.735,20**	
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	445,92	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,02	
*18/20/****	*CREDITI TRIBUTARI*	**445,94**	
*18/**/****	*ALTRI CREDITI*	**445,94**	
24/05/544	UNICREDIT BANCA SPA C/C	5.388,77	
*24/05/****	*DEPOSITI BANCARI E POSTALI*	**5.388,77**	
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.300,42	
*24/15/****	*DENARO E VALORI IN CASSA*	**1.300,42**	
*24/**/****	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	**6.689,19**	
26/05/005	RATEI ATTIVI	0,04	
*26/05/****	*RATEI ATTIVI*	**0,04**	
*26/**/****	*RATEI E RISCONTI ATTIVI*	**0,04**	
***	*TOTALE ATTIVITA`*	**419.621,65**	
**	*PASSIVITA`*		
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		42.544,00
*07/10/****	*F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO*		**42.544,00**
*07/**/****	*F/AMM IMMOB. MATERIALI*		**42.544,00**
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		329.399,60
28/05/501	SOCIO FONDATORE		40.000,00
*28/05/****	*CAPITALE*		**369.399,60**
*28/**/****	*PATRIMONIO NETTO*		**369.399,60**
36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)		4.309,97
*36/05/****	*DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI*		**4.309,97**
*36/**/****	*DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI*		**4.309,97**
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		2.751,44
48/05/040	ERARIO C/IVA		317,48
*48/05/****	*DEBITI TRIBUTARI*		**317,48**
*48/**/****	*DEBITI TRIBUTARI*		**317,48**
***	*TOTALE PASSIVITA`*		**419.322,49**
****	*AVANZO DI GESTIONE AL 31/08/2022*		**299,16**
*****	*TOTALE A PAREGGIO*	**419.621,65**	**419.621,65**

Dott. Nicola Capuano
Dott. Ludovico Maria Capuano
Notai
Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241
80133 Napoli

Allegato "C" all'atto n.ro 6863 della Raccolta

STATUTO
"FONDAZIONE PIO MONTE SOMMA TUORTO JOSSA di FONTANA CUPA"

Articolo 1 - Denominazione e disciplina

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS), per iniziativa dei Fondatori indicati nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante, è regolata, con durata illimitata, la Fondazione denominata "FONDAZIONE PIO MONTE SOMMA TUORTO JOSSA di FONTANA CUPA"; in breve "FONDAZIONE PIO MONTE SOMMA" e/o "FONDAZIONE TUORTO JOSSA", da ora in avanti "Fondazione".
2. La Fondazione è inoltre regolata dal Codice civile e della normativa in materia: fino alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi RUNTS), ad essa si applicheranno le disposizioni del Codice civile, ed in particolare gli artt. 14 - 42-bis del Codice civile.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel RUNTS, istituito ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino a tale evento la Fondazione non utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "ETS" o l'indicata locuzione.
4. La Fondazione ha sede legale in Somma Vesuviana (80049), alla Via Castello n. 26. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali, nonché di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali.
6. La Fondazione rappresenta uno strumento di sussidiarietà locale rivolto in particolare alla promozione ed allo sviluppo socioeconomico e culturale dell'area vesuviana, della provincia di Napoli e della regione Campania.
7. La Fondazione è persona giuridica privata, senza finalità di lucro, dotata di autonomia statutaria e gestionale.

Articolo 2 - Finalità e Attività

1. La Fondazione riconosce nella comunità e nella territorialità locale vesuviana nella provincia partenopea, il proprio legame con il passato e la storia ed il proprio vincolo con la specifica e tipica tradizione culturale, economica e sociale. La territorialità locale vesuviana, con le comunità che in quegli stessi luoghi vivono e risiedono, è definita in buona parte dall'ambito geografico di cui alla perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio come risulta dal D.P.R. istitutivo dell'Ente parco, pubblicato sulla GURI n. 181 del 4 agosto 1995, comprendente pertanto i seguenti 18 Comuni, tutti ricadenti nella provincia di Napoli e nelle Diocesi di Napoli e di Nola, che contano un numero complessivo di circa 350.000 abitanti, secondo i dati rilevati dall'Istat nel 2021: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pompei, Pollena Trocchia, Portici, Sant'Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase.
2. La Fondazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

3. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, di cui alla lettera e) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui alla lettera f) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- formazione universitaria e post-universitaria, di cui alla lettera g) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lettera h) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui alla lettera k) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, di cui alla lettera o) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui alla lettera p) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione

di denaro, di beni o servizi a sostegno di persone in condizione di svantaggio e di vulnerabilità socioeconomica o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di cui alla lettera u) del medesimo articolo 5;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, di cui alla lettera s) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui alla lettera z) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
3. Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme speciali che ne disciplinano l'esercizio tra cui la Legge 20 agosto 2019, n. 92, il D.M. n. 12550 del 21 dicembre 2018, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Legge 19 agosto 2016, n. 166, la Legge 18 agosto 2015, n. 141, la Legge 13 luglio 2015 n. 107, il Regolamento (UE) n. 651/2014, il Decreto Legislativo n. 159/2011, il Decreto Legislativo 79/2011 come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., il D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135, la Legge 28 marzo 2003 n. 53, la Legge 14 agosto 1991, n. 281.
4. La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2, D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3 – Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017, in particolare dal Decreto 19 maggio 2021, n. 107 (MLPS), e dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Il patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
a. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
b. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
c. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
d. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
f. avanzi di amministrazione.
2. Nello stato patrimoniale può essere istituita una apposita riserva nella quale vengono accantonate le quote di reddito eventualmente trasferite agli esercizi successivi. Il fine di tale riserva è di salvaguardare l'integrità del patrimonio e di consentire la continuità della gestione e dell'attività istituzionale della Fondazione, in misura omogenea indipendentemente dalle possibili fluttuazioni del reddito nonché di concorrere alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza economica.
3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (ex art. 5 D.Lgs. 117/2017)
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati dai Fondatori;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/17.
4. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 Decreto Legislativo 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6 - Destinazione del reddito

1. La Fondazione destina il reddito secondo le seguenti priorità:
a) alle spese di funzionamento;
b) all'assolvimento degli oneri fiscali;
c) al reinvestimento del medesimo, alla riserva facoltativa prevista dal precedente art. 4, secondo comma, agli altri accantonamenti eventualmente previsti.

Articolo 7 - Regolamenti

1. La Fondazione può adottare regolamenti per disciplinare la propria attività nelle materie che ritenga opportuno regolamentare.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione. Potranno essere adottati prioritariamente i regolamenti per la disciplina della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti, per la tenuta della contabilità e per le modalità di perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 8 - Organi sociali
1. Sono organi della fondazione:
- Presidente
- Vice Presidente
- Comitato dei Fondatori
- Consiglio di amministrazione
- Organo di controllo
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017).
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.
3. Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque documentate in ragione dell'ufficio, nonché i compensi dell'Organo di revisione.
Articolo 9 - Presidente della Fondazione
1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
2. Il Consiglio di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione (almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta (30) giorni.
Articolo 10 – Vicepresidente
Il Vicepresidente, qualora nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 11 – Comitato dei Fondatori
1. Il Comitato dei Fondatori è composto da coloro che hanno costituito la Fondazione conferendone il patrimonio, e da quanti siano stati successivamente assimilati ai Fondatori.
2. Il Comitato dei Fondatori ha esclusivamente i seguenti compiti:
a) assimila ai Fondatori quanti, siano essi eredi designati dagli stessi Fondatori, oppure altri soggetti pubblici o privati, che concorrano, tramite conferimenti, elargizioni, donazione, lasciti o altre liberalità, ad incrementare il patrimonio della Fondazione, per un valore almeno uguale al rapporto tra il valore del patrimonio attuale ed il numero dei Fondatori antecedenti all'assimilazione;
b) Nomina e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione.
3. Il Comitato dei Fondatori riunisce unicamente quando deve assumere delibere di propria competenza. In tali casi è convocato dal Presidente della Fondazione ovvero dalla maggioranza dei fondatori.
4. Il Comitato dei Fondatori è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. I fonda-

tori possono farsi rappresentare.
5. Circa le modalità di convocazione e le regole di riunione, si rinvia al successivo articolo 12, commi 9, 10 e 11.

Articolo 12 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, organo di amministrazione della Fondazione con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è composto da un numero di membri tra un minimo di tre (3) ed un massimo di sette (7) persone, nominate dal Comitato dei Fondatori.
2. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto (art. 414 c.c.), l'inabilitato (art. 415 c.c.), il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (artt. 28, 29 c.p.) o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2380 bis c.c.; art. 32 c.p.).
3. Gli amministratori, ai sensi dell'art. 26, commi 6 e 7 del D.Lgs. 117/17, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Il Consiglio di amministrazione governa la Fondazione.
5. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché sia presente e votante la maggioranza dei suoi componenti.
6. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica.
7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale che, debitamente approvato, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
9. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
10. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi similari).
11. Deve ritenersi sempre possibile la riunione del Consiglio di amministrazione c.d. "parzialmente analogica" o "mista", ovvero il Consiglio di amministrazione che si svolge con il Presidente, il Segretario e parte degli altri amministratori nel luogo di convocazione e la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in mo-

do tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.
12. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre (3) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza (automatica) dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le indicate modalità di nomina.
13. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:
- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- approva le linee generali delle attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, previo gradimento del Presidente Onorario;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- nomina il Vice Presidente su proposta del Presidente della Fondazione;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive o di studio per la trattazione di argomenti rientranti nelle proprie competenze; tale incarico verrà preventivamente concordato con gli interessati e conferito con apposita delibera, con l'indicazione dell'eventuale compenso, sentito l'Organo di controllo.
14. Il Consiglio di amministrazione si riunisce sia nella sede della Fondazione, sia altrove, purché nel territorio dello Stato.

Articolo 13 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2399 Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale almeno un suo componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. e quindi tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Nel caso di Organo di Controllo monocratico il suo componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei revisori legali.
2. L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio di amministrazione, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.

Articolo 14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo (e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, termine previsto per il deposito nel Registro unico nazionale del Terzo settore). Dopo l'approvazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 17 – Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La devoluzione avverrà a norma

degli articoli 9 e 50, comma 2, del Codice del Terzo settore, ovvero limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui la Fondazione è stata iscritta nel RUNTS. Viene fatto salvo, quindi, il patrimonio acquisito prima della iscrizione nel RUNTS.

Articolo 19 - Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico (art. 22, comma l, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico

Io sottoscritto dott.Ludovico Maria Capuano, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che la presente copia, redatta su supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico da me Notaio autenticato, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82, l'esibizione e produzione della presente copia di documento analogico firmata su supporto informatico sostituisce quella dell'originale

Nel mio studio alla via Depretis n.ro 5.

Napoli li', 06/10/2022